

Circolare n. 117

Ai genitori degli studenti

AI DSGA

LORO SEDI

Oggetto: Istruzioni per la detraibilità delle spese di istruzione sostenute nell'interesse di studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Con questa nota sintetica si intende fornire una breve guida sulla detraibilità delle spese di istruzione sostenute nel secondo ciclo istruzione, tenendo conto dei principali orientamenti espressi dell'Agenzia delle Entrate.

In generale è consentito dedurre le spese di istruzione relative alla frequenza scolastica e di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione tenuti presso istituti o università italiana o straniera. Per queste ultime la misura degli importi deducibili non può essere superiore all'ammontare dei contributi previsti per i corrispondenti istituti italiani.

L'Agenzia delle Entrate ha dedicato un approfondimento al trattamento fiscale riservato alle erogazioni liberali, spiegando che "sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento".

Pertanto, **anche il contributo scolastico volontario**, finalizzato all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'ampliamento dell'offerta formativa e se il versamento è effettuato tramite banca o ufficio postale o nelle altre modalità indicate dalla legge, è detraibile.

Ai fini della detraibilità fiscale del contributo volontario versato nelle misure deliberate dal Consiglio di Istituto funzionante presso la scrivente, occorrerà indicare nella causale del versamento la seguente dicitura: "contributo volontario per ampliamento dell'offerta formativa. A.S. 2020/2021".

A partire **dall'anno d'imposta 2019** (quindi con effetti sulla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020) il limite di spesa per poter usufruire della detrazione è stato innalzato al tetto massimo di 800,00 euro per studente (con un risparmio massimo di IRPEF di euro 152,00 in ciascun periodo d'imposta).

La spesa può essere detratta anche se sostenuta per un familiare fiscalmente a carico, con la precisazione che:

- se la spesa è intestata a uno dei genitori, la detrazione spetta allo stesso genitore;
- se la spesa è intestata al figlio, la detrazione spetta al 50% tra i genitori, ovvero a uno di essi al 100% previa annotazione sul documento di spesa della diversa ripartizione;
- se il coniuge cui è intestato il documento di spesa è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo.

Le spese di istruzione detraibili nel limite di euro 800,00 per ciascuno studente sostenute nel periodo d'imposta (secondo il principio "di cassa") per la frequenza nell'ambito del sistema nazionale di istruzione di scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali) sono le seguenti:

- 1) tasse di frequenza
- 2) tasse di istruzione
- 3) contributi volontari consistenti in erogazioni liberali per la frequenza scolastica finalizzate:
 - all'innovazione tecnologica
 - all'edilizia scolastica
 - all'ampliamento dell'offerta formativa.

Pertanto, vi rientrano: corsi di lingue, corsi per il conseguimento di certificazioni extracurricolari, anche se svolti al di fuori dell'orario scolastico, ecc.), gite scolastiche e uscite didattiche.

Viceversa, non vi rientrano materiale di cancelleria e testi scolastici.

A partire dal 1° gennaio 2018 è stata istituita la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nel limite annuo di euro 250,00 di per ciascun abbonato.

Tale base di calcolo della detrazione (fruibile secondo il consueto principio "di cassa") è autonoma rispetto a quella massima di euro 800,00 previsto per la detraibilità delle spese di istruzione.

Calolziocorte, 17 gennaio 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Canfora